

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

AUTORITA' PORTUALE BRINDISI

ORDINANZA N. 3 /2005

Il sottoscritto Dott. Luigi GIANNINI, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi giusta Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 ottobre 2002,

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., concernente il riordino della legislazione in materia portuale, che attribuisce alle Autorità portuali oltre ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale anche quelli di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, individuati dal D.M. 14 novembre 1994;


VISTO il Piano Operativo Triennale 2003-2005, approvato dal Comitato portuale in data 1° aprile 2003, nel quale è stata prevista, tra le altre azioni, quella finalizzata all'adozione dei provvedimenti di adeguamento delle tariffe riscosse dall'Ente a titolo di cd. "tariffa passeggeri e veicoli" e di "parte variabile" del canone versato dalle imprese portuali ex art. 16 legge n. 84/1994, necessari per garantire il finanziamento della gestione delle infrastrutture portuali esistenti ed in fase di realizzazione finalizzate a dotare lo scalo marittimo di Brindisi di nuove e più funzionali strutture, in uno alle necessità di manutenzione non solo ordinaria delle altre zone portuali e degli impianti che servono gli stessi nonché di affidamento dei servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all'utenza;

CONSIDERATO che le attuali esigenze del traffico portuale rendono non più procrastinabile l'adozione di specifici provvedimenti atti a riorganizzare e/o istituire, in base a parametri più consoni alle dette esigenze, una serie di servizi di interesse generale, addivenendo di converso alla contrazione di alcuni costi portuali connessi a fattispecie di servizio la cui organizzazione e disciplina non è più conforme sia alla normativa attuale che alle reali esigenze di alcune tipologie di traffico (servizio portabagagli; rizzaggio e derizzaggio veicoli);

PRESO ATTO della normativa di cui al Cap. XI della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare (SOLAS) nonché di quella di cui all'ISPS Code, che hanno introdotto per quanto riguarda porti marittimi una specifica disciplina inerente le attività e le procedure finalizzate a garantire la sicurezza (security) degli impianti portuali;

CONSIDERATO che la cennata normativa in tema di security e le relative circolari esplicative ed applicative, delle quali si richiama a titolo esemplificativo la n. 82/22675 in data 7 aprile 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pone a carico delle Autorità portuali l'onere di provvedere all'applicazione della richiamata disciplina per quanto concerne gli impianti portuali non affidati in concessione a terzi;

CONSIDERATO che, ferma restando la necessità di avviare tutti quegli interventi infrastrutturali e di impiantistica per l'adeguamento dello scalo alle esigenze derivanti dalla normativa internazionale in materia di "Security" all'uopo già finanziati dal Ministero delle Infrastrutture, l'applicazione delle procedure di cui al Piano di Security (PFSP) impone l'impiego di un rilevante numero di addetti con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dell'Autorità portuale che dovrà provvedere autonomamente a finanziare il servizio di che trattasi;



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

CONSIDERATO che una nuova, razionale e moderna organizzazione dei servizi di interesse generale, ivi inclusi quelli attinenti la *security* rappresenterà un vero e proprio “valore aggiunto” per l’offerta complessiva del porto, contribuendo in modo determinante al rinnovo dell’immagine dello stesso e consentendo pertanto l’avvio di una strutturata azione di marketing atta ad attrarre verso l’emporio brindisino nuovi traffici;

RILEVATO altresì che particolari tipologie di traffico che concernono lo scalo (merci solide alla rinfusa), comportando l’impiego di mezzi pesanti per la movimentazione delle merci, causano un maggiore e più rapido deterioramento delle parti comuni, con conseguenti più frequenti esigenze di ripristino, richiedendo inoltre specifici interventi di tipo infrastrutturale necessari per mitigare l’impatto che tali movimentazioni recano ad altre tipologie di traffico;

CONSIDERATO che per addivenire alla necessaria revisione tariffaria secondo parametri oggettivi, l’Autorità portuale ha predisposto una complessa attività di studio comparato dei costi portuali, di concerto anche con la Camera di Commercio di Brindisi, espletato dall’Avvisatore Marittimo del porto di Brindisi (Brindisi Port Informer), nel quale sono stati evidenziati i costi portuali vigenti in altri scali marittimi nazionali, con particolare riferimento alle tariffe passeggeri e veicoli;

VISTA la propria nota n. 8112 in data 14 settembre 2004 con la quale è stata chiesta alla locale Camera di Commercio la variazione degli indici percentuali dei costi di alcuni beni e servizi per il quinquennio 01.01.1999 – 31.12.2003;

PRESO ATTO che con nota n. 10665 in data 20 settembre 2004 l’Ente camerale in precedenza citato ha fatto conoscere le informazioni richieste limitatamente alle variazioni del costo dei prodotti petroliferi;

PRESO ATTO inoltre delle conclusioni cui perviene lo studio econometrico elaborato dal consulente incaricato da questa Autorità, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 5477 in data 15 giugno 2004, che tuttavia non tiene conto dei maggiori oneri che graveranno sul bilancio dell’Autorità portuale in attuazione delle normative in tema di security;

CONSIDERATO che gli attuali importi relativi alla cd. “parte variabile” del canone delle imprese ex art. 16 legge n. 84/1994 applicate nel porto di Brindisi sono al di sotto della media di quelle applicate negli altri scali considerati in relazione alla stessa tipologia di traffico e che, pertanto, è necessario provvedere all’aggiornamento delle stesse in relazione agli intervenuti incrementi dei costi di approvvigionamento dei materiali e fornitura di servizi;

RILEVATO inoltre che gli importi stabiliti dall’Ordinanza n. 3 del 10 febbraio 1998 quale parte variabile del canone d’impresa per l’esercizio delle operazioni portuali debbono essere aggiornati e resi congrui all’effettivo impatto che lo svolgimento delle attività relative hanno in relazione agli interventi di manutenzione e di fornitura dei servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che per tutte le motivazioni sopra descritte è indispensabile procedere ad un incremento delle entrate finanziarie dell’Ente, allo scopo di garantire i flussi economici necessari per la copertura dei maggiori oneri previsti;

CONSIDERATO inoltre che il complesso procedimento attivato dall’Ente per addivenire alla rimodulazione delle tariffe in funzione della programmata riorganizzazione dell’intera gamma dei



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

servizi di interesse generale ha visto il coinvolgimento ed il costruttivo apporto delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

PRESO ATTO delle risultanze degli incontri tenutisi con le rappresentanze delle imprese portuali che operano nello scalo marittimo di Brindisi;

PRESO ATTO altresì che con l'Associazione Agenti Marittimi Raccomandati di Brindisi è stato sottoscritto in data 17 febbraio 2005 uno specifico Protocollo di Intesa con il quale l'Autorità portuale e la detta Associazione si impegnano reciprocamente ad esprimere il massimo livello di collaborazione affinché lo sforzo posto in essere dalle due parti attraverso l'adeguamento delle tariffe portuali ed il conseguente processo di razionalizzazione e qualificazione dei servizi resi all'utenza determini l'attivazione di un processo di promozione e sviluppo delle attività marittime e portuali dello scalo brindisino;

VISTA la deliberazione n. 01 in data 17 febbraio 2005 con la quale il Comitato portuale ha espresso il proprio favorevole parere all'emanazione della presente Ordinanza;

VISTO il favorevole parere espresso, per la parte di competenza, dalla Commissione Consultiva Locale nella seduta del giorno 25 febbraio 2005;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento all'art. 13, comma 1, lett. e),

ORDINA

Articolo unico

Canone annuo, cauzione e parte variabile del canone per l'esercizio delle operazioni portuali ex art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.-

La quota fissa del canone annuale che le imprese portuali autorizzate ex art. 16 delle n. 84/1994 devono versare all'Autorità portuale in dipendenza dell'autorizzazione per l'esercizio di operazioni e servizi portuali è pari ad Euro 2.582,28.

La parte variabile commisurata al fatturato, al grado di pericolosità delle merci trattate ed alle modalità di movimentazione delle stesse è come di seguito quantificato:

- Cereali e sfarinati	Euro 0,07
- Rinfuse liquide ed assimilabili (Gas)	Euro 0,07
- Rinfuse altre	Euro 0,07
- Prodotti e semiprod. siderurgici in colli	Euro 0,07
- Merci varie in colli	Euro 0,15
- Colli eccezionali	Euro 0,25
- Contenitori (da 20' teu)	Euro 0,50
- Rotabili	Euro 0,50



AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

L'applicazione dei suddetti importi, applicabile per ogni tonnellata di prodotto movimentato, decorre dalla data del 1° marzo 2005 e resterà invariata sino a tutto l'anno 2007.

Restano invariate le altre disposizioni dell'ordinanza n. 3/98 non espressamente modificate dal presente provvedimento.-

Brindisi, li 28 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GIANNINI

